



Associazione cacciatori del Trentino

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
01/01/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000²) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

- Dal 19/04/2000¹ possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti con qualifica di guardia caccia.
- Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicito (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Accordo 18/01/2001. I versamenti avranno decorrenza retroattiva dal momento dell'operatività di Laborfonds (19/04/2000), per tutti gli iscritti al 1° febbraio 2001.

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Il 1° gennaio 2001 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA VENATORIA (GUARDACACCIA)

Indice:
18/01/2001 CCAL Accordo sulla previdenza complementare

18/01/2001

VERBALE DI ACCORDO

In data 18/01/2001, presso l'Associazione Cacciatori della Provincia di Trento in Via Guardini, 41

Tra

l'Associazione Cacciatori della Provincia di Trento, con sede in Trento, Via Guardini, 41, rappresentata dal Presidente Claudio Betta, di seguito denominata Associazione,

E

Le Organizzazioni sindacali, rappresentate dal sig. Cerruti Mario e i rappresentanti aziendali: Brochetti Luca, Dell'Eva Stefano e Froner Walter

Si conviene

di dare attuazione, al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori dipendenti dall'Associazione, alla disciplina relativa all'adesione ai Fondi pensione, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni.

Premesso che

- il contratto collettivo di lavoro firmato tra l'Associazione e le Organizzazioni sindacali del personale in data 21/12/1999, costituisce l'unica fonte di riferimento per quanto riguarda gli aspetti economico/normativi del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Associazione stessa, che non presenta riferimenti di negoziazione di categoria a livello nazionale;
- per l'adesione alla previdenza complementare occorre quindi prevedere contrattualmente contenuti, tempi e modalità secondo le quali i dipendenti dell'Associazione potranno iscriversi ai Fondi pensione.

Tra le parti si stipula quanto segue

Art. 1

Fondo pensione complementare

L'Associazione ed i lavoratori interessati aderiranno al Laborfonds - Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel territorio del Trentino Alto Adige.

Art. 2

Quantificazione delle contribuzioni

La contribuzione minima garantita a tutti i dipendenti è stabilita nelle seguenti misure:

- 2% a carico del dipendente, da calcolarsi sulla retribuzione utile per il TFR;
- 1% a carico del datore di lavoro da calcolarsi sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR;
- 50% della quota di TFR maturato successivamente all'iscrizione, salvo l'obbligo del versamento dell'intero TFR per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.

Resta salva la possibilità per i lavoratori di richiedere l'aumento del versamento a proprio carico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme in vigore e dallo statuto di Laborfonds.

Art. 3

Decorrenza

I versamenti avranno decorrenza dal momento dell'operatività di Laborfonds per tutti gli iscritti dal 1° febbraio 2001.
